



AERO CLUB D'ITALIA

Delibera del Consiglio Federale

n. 163

del 14/12/2022

Voce all'ordine del giorno	Oggetto: Utilizzo fondo risorse decentrate 2021 - recepimento accordo sindacale
N° 09	

Consiglio Federale

Giuseppe Leoni

P

Stefano Bianchetti

A

Eva Montori

P

Giorgio Porta

A

Guido Guidi

P

Collegio dei Revisori dei Conti

Antonietta Giudice

P

Pierluigi Arnera

A

Paolo Cervi

A

Trasmissione ai Ministeri vigilanti

data invio

☐ Trasporti

☐ Difesa

☐ Pres. Consiglio Ministri

☐ Interno

☐ Economia e Finanze

Per competenza ed esecuzione

☒ AA.GG.PP.

☐ Gest. Amm.va/Con.le

☐ Aerod./Tecnico

☐ Sport Aeronautici

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:
il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:
il Direttore Generale Gen. Gianpaolo MINISCALCO

VISTA la legge 29 maggio 1954 n. 340: Riordinamento dell'Ae.C.I.;

VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70: Riordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977 n. 670: Conferma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97: Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013 n. 53: Approvazione nuovo Statuto Ae.C.I.;

VISTO il D.P.C.M. 16 maggio 2022: Nomina del Presidente Ae.C.I.;

VISTO il D.M. del 16 giugno 2022 n. 189: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;

VISTO il D.M. del 16 giugno 2022 n. 188: Nomina Presidente Commissione Centrale Sportiva Aeronautica Ae.C.I.;

VISTA la delibera consiliare AeCI n. 13 del 19 luglio 2022 con la quale è stato ratificato l'atto dispositivo n. 247 del 22 dicembre 2021 con cui, ai fini dell'avvio della contrattazione integrativa di Ente, è stato costituito in € 343.706,77, al netto dell'importo di € 534,83 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018, l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2021;

ATTESO che il predetto Fondo è stato costituito al netto delle risorse destinate al finanziamento delle realizzate progressioni di sviluppo economico dei dipendenti, di cui alle CCIE del 16/12/2015 e del 23/02/2016 recepite, rispettivamente, con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 e O.P. Ae.C.I. n. 19 dell'11/03/2016, le quali risorse, rivisitate per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal CCNL 2016/2018 e decurtate dell'importo riassegnato al Fondo, di cui al dettaglio esposto nel prospetto unito al predetto ratificato atto dispositivo, risultano, pertanto, temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, come si evince, anche per esse, dall'anzidetto prospetto di costituzione allegato al predetto atto a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della certificazione della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 resa in data 6 ottobre 2022 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l'allegato verbale dell'accordo sindacale conclusosi in data 24 ottobre 2022 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, nel quale, tra l'altro, sono stati concordati la destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2021 -, i relativi criteri di corresponsione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati;

PRESO ATTO del parere favorevole, tuttavia subordinato all'acquisizione di chiarimenti e di documentazione integrativa, espresso in data 13 dicembre 2022 dai Revisori dei Conti ai quali, ai fini dell'anzidetta prevista certificazione degli atti della contrattazione integrativa, è stata trasmessa, con nota e-mail AeCI, del 28 novembre 2022, la relativa documentazione, inclusiva anche delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo ex art. 40 del D.lgs. 165/2001;

ATTESO, altresì, che con verbale in data 14 dicembre 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti, acquisiti i suddetti chiarimenti ed esaminata la documentazione integrativa fornita dall'Ente, ha ritenuto di certificare definitivamente tutti gli atti della summenzionata contrattazione integrativa del 24 ottobre 2022;

ATTESA la necessità di adottare il provvedimento finale di recepimento del contenuto dell'accordo sindacale, intervenuto in data 24 ottobre 2022 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, da trasmettere poi all'ARAN ed al CNEL entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, al fine del formale e definitivo completamento dell'iter della contrattazione decentrata integrativa;

ACCERTATE già nell'esercizio finanziario 2021 le disponibilità di bilancio sul capitolo 5 - stipendi e assegni fissi al personale-attribuzione buoni pasto al personale - e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - accesi al centro di responsabilità del Settore Amministrativo - , sui quali capitoli risultano essere già state impegnate le relative risorse;

Tutto ciò visto, atteso, preso atto ed accertato, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia

DELIBERA

- di recepire il contenuto dell'accordo sindacale intervenuto tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, di cui allo stralcio di verbale del 24 ottobre 2022 citato in premessa, che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate - anno 2021 -, per complessivi **€ 343.706,77**, al netto dell'importo di € 534,83 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018, alla definizione dei relativi criteri di corresponsione, delle modalità e della periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati;
- di fissare, della sopracitata somma pari a **343.706,77**:
 - ✓ l'importo di € 12.901,24, destinato alle indennità dei funzionari direttivi, a carico del **cap. 5** - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 28.000,00, destinato al finanziamento dell'indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, a carico del **cap. 5** - stipendi e altri assegni fissi al personale -attribuzione buoni pasto al personale -;
 - ✓ l'importo di € 295.805,53, destinato al trattamento accessorio del personale, a carico del **cap. 7** - trattamento accessorio al personale -;
 - ✓ l'importo di € 7.000,00, destinato al finanziamento dell'indennità di risultato della n. 1 unità di elevata professionalità per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, a carico del **cap. 7** - trattamento accessorio del personale -.
- di trasmettere copia della presente delibera all'ARAN ed al CNEL entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, al fine del formale e definitivo completamento dell'iter della contrattazione decentrata integrativa.

Gli importi di cui sopra risultano già impegnati con atti dispositivi del Direttore Generale, nei limiti di spesa sopra fissati, sul capitolo 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - esercizio finanziario 2021 -.

IL SEGRETARIO
F.to Gen. Gianpaolo MINISCALCO

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe LEONI

IPOTESI DI ACCORDO DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2022
TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AERO CLUB D'ITALIA
E LE OO. SS. NAZIONALI DI CATEGORIA

Il giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 2022, alle ore 14:50 presso la sede dell'Aero Club d'Italia in Via Cesare Beccaria, 35/A, si sono riuniti i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ente e quelli delle OO.SS. di categoria, all'uopo convocati, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Famiglie professionali;**
- 2) Contrattazione integrativa 2021 – Destinazione.**

Sono presenti:

Per l'Amministrazione dell'Ente:

Il Direttore Generale AeCI: Gianpaolo Miniscalco con funzioni di Presidente della rappresentanza di Parte Pubblica

Il segretario verbalizzante: Aurelio Di Falco

Per le OO.SS. di categoria:

U.I.L./P.A.:	Paolo Liberati
CISL/FP:	Andrea Ladogana
C.G.I.L./F.P.:	Lilith Zulli
R.S.U.:	Vincenzo Di Carlo
R.S.U.:	Barbara Carotti
R.S.U.:	Mario Biagini

Il Presidente, dopo avere salutato i presenti, apre i lavori della riunione.

Con riguardo al

punto 1) Famiglie professionali,

(CCNL – Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2019-2021 - Nuovo Sistema di Classificazione Professionale – Definizione Famiglie Professionali –),

è noto che in data 9 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – Comparto “Funzioni Centrali” – triennio 2019-2021 -.

Tra gli elementi caratterizzanti il suddetto CCNL, risalta la definizione di un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato su quattro aree, di cui una destinata alle elevate professionalità.

A parità di inquadramento giuridico, il modello prevede avanzamenti retributivi correlati alle competenze professionali progressivamente acquisite, attribuiti mediante procedura selettiva che contempera le esigenze di premialità e di inclusività.

Il nuovo modello classificatorio persegue la finalità di fornire alle amministrazioni del comparto Funzioni Centrali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.



Il sistema di classificazione del personale, di cui al CCNL in argomento, si pone altresì l'obiettivo di rendere omogenei i diversi modelli presenti nei CCNL dei precedenti comparti confluiti nel comparto Funzioni Centrali anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane nei diversi settori della Pubblica Amministrazione.

Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori
Area degli assistenti
Area dei funzionari
Area delle elevate professionalità

Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto contrattualmente previsto. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.

In coerenza con i relativi contenuti, *nell'Area sono individuate le famiglie professionali*, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.

Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle relative norme, l'afferente Titolo III, "Ordinamento Professionale" - del CCNL in argomento, entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL e, pertanto, il 1° novembre 2022.

Dall'entrata in vigore del CCNL ed entro il termine di cui al comma 1, *l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale* all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2, allegata al CCNL, di trasposizione automatica nel sistema di classificazione.

A tal fine, le famiglie professionali sono definite nell'odierna contrattazione integrativa tra l'Amministrazione AeCI e le OO.SS. come da documento allegato (All. 1), al quale si rinvia, che unito al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.

Con riguardo al

punto 2) Contrattazione integrativa 2021 – Destinazione -,

(Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2021 -),

si rinvia all'allegato tecnico (All. 2) unito al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 15.30, nessuno chiedendo la parola, la riunione viene dichiarata chiusa.

Direttore Generale AeCI:

Gianpaolo Miniscalco

U.I.L./P.A.:

Paolo Liberati

CISL/FP:

Andrea Ladogana

C.G.I.L./F.P.:

Lilith Zulli

R.S.U.:

Vincenzo Di Carlo

R.S.U.:

Barbara Carotti

R.S.U.:

Mario Biagini

Segretario verbalizzante

Aurelio Di Falco

Alc. 2

Con atto dispositivo del Direttore Generale n. 247 del 22 dicembre 2021, da sottoporre alla ratifica del competente Consiglio Federale Ae.C.I., una volta nominato ed alla sua prima riunione utile, l'Ente ha provveduto a costituire l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate (in breve FRD) - anno 2021 - in complessivi € 343.706,77 al netto dell'importo di € 534,83, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ex art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018 - comparto "Funzioni Centrali" - del 12 febbraio 2018 -, e dell'importo € 16.522,61 relativo alle risorse allocate all'esterno del Fondo in conseguenza delle realizzate progressioni di sviluppo economico dei dipendenti di cui alle recepite CCIE del 16 dicembre 2015 e del 23 febbraio 2016, rivisitate per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal vigente CCNL e decurtate dell'importo complessivo di € 6.408,09 riassegnato al Fondo per cessazione di personale.

Le predette progressioni, ancorché allocate temporaneamente all'esterno del Fondo, seguitano ad essere evidenziate in continuità con il procedimento di rappresentazione dei relativi dati in armonia con le previsioni della circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017.

Con successiva delibera consiliare n. 13 del 19 luglio 2022 il predetto atto dispositivo n. 247/2021 è stato ratificato.

Sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - anno 2021 - è intervenuta la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 ottobre 2022.

Per la parte soggetta ai vincoli finanziari, le risorse del Fondo, in osservanza del comma 5 dell'art. 76 del vigente CCNL, attese, altresì, le circolari MEF in tema di contrattazione integrativa per l'anno 2021, sono state quantificate nei limiti previsti dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone al comma 2 dell'art. 23 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

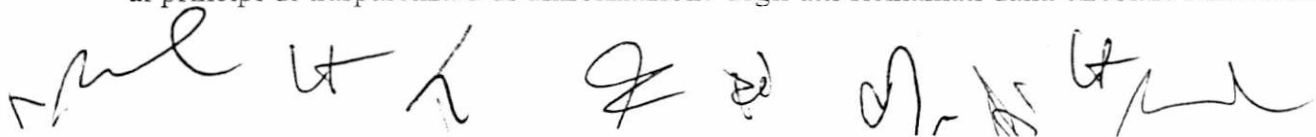
Per la parte non soggetta ai suddetti vincoli, il Fondo, già dall'anno 2018, è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 76, comma 3, lett. a) ed dell'art. 89, comma 5 del vigente CCNL.

Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al vigente CCNL, la predetta risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla predetta circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017, il Fondo "al netto" PEO, già dall'anno 2018, è stato maggiorato di risorse per PEO liberate da personale cessato nel 2017. Nel corso degli anni 2019 e 2020 sono intervenute ulteriori cessazioni "utili" alla maggiorazione di tali risorse nell'ambito dei Fondi 2020 e 2021.

In esito, altresì, alle previsioni della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 1, comma 870 - per il solo anno 2021, in deroga all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - Circolare RGS Mef n. 11 del 09/04/2021 - il Fondo è stato ulteriormente incrementato, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 5 novembre 2021, della risorsa aggiuntiva "una tantum" relativa a risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 per emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Infine, come già recepito negli accordi integrativi già sottoscritti tra le parti, a far data dall'anno 2012, le strutture della presente ipotesi di accordo e della relativa documentazione risultano adeguate ai principi di trasparenza e di uniformazione degli atti richiamati dalla circolare MEF/RGS n. 25 del



19 luglio 2012 la quale, con riferimento agli obblighi introdotti a carico dell'Amministrazione, prevede la predisposizione, a corredo degli atti della contrattazione e ai fini della certificazione dell'accordo da parte dell'Organo di controllo interno, di una Relazione illustrativa e di una Relazione tecnico-finanziaria entrambe basate sulle linee guida ivi indicate.

1) Modalità di utilizzo Fondo Risorse Decentrate - anno 2021 -

Destinazione delle risorse del Fondo e relativi criteri di corresponsione di cui al prospetto riepilogativo allegato:

a) Premessa:

Si premette che ai fini dell'individuazione dei criteri oggetto del presente articolo occorre tenere conto delle modifiche apportate all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 17, comma 23 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, fatte salve le disposizioni compatibili con le suddette disposizioni normative, si rappresenta quanto segue:

- per i soli periodi di assenza per malattia di qualunque durata, per i primi 10 giorni di assenza, verrà corrisposto unicamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
- per quanto riguarda i familiari di dipendenti portatori di handicap grave, utilizzatori di permessi ex art. 33 comma 6 della legge 104/1992, la decurtazione non viene più operata già a partire dal 1° luglio 2009.

Per quanto concerne i criteri per l'utilizzo delle risorse, fatto salvo quanto sopra indicato, si stabilisce quanto segue:

b) Compensi per lavoro straordinario e turni:

Le risorse sono definite nella misura complessiva di € 28.096,78, come derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999.

Le risorse vengono erogate nel limite complessivo sopra previsto, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

c) Indennità funzionari direttivi – ex art. 17 CCNL 1998-2001 e assegno di garanzia - Art. 77, comma 2, lett. f) del CCNL 12 febbraio 2018 -:

Per l'anno 2021 è attribuita, ai funzionari direttivi che occupano posizioni funzionali di particolare rilievo per l'immagine e la funzionalità dell'Ente, quali responsabili di servizio con poteri di firma, nonché esercenti funzioni vicarie, l'indennità nella misura di € 2.582,28, ex art. 17 CCNL 1998 - 2001 oltre € 516,48 quale assegno di garanzia.

L'importo individuale viene quindi definito in € 3.098,76 annui.

Della risorsa di € 16.000,00, originariamente destinata a tale finalità, l'importo di € 3.098,76 è stato, nell'anno 2021, nuovamente riservato al concorso, in tale ammontare, del finanziamento

della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità di cui all'incarico conferito illustrato nel dettaglio al successivo punto k).

Pertanto, le risorse disponibili per il finanziamento delle indennità dei funzionari direttivi sono determinate, per l'anno 2021, nella misura complessiva di € 12.901,24.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa, rispetto allo stanziamento di € 12.901,24, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

d) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi - Art. 77 CCNL 2016-2018:

Ai fini dell'attribuzione di detti compensi, si indicano, di seguito, le motivazioni per le quali gli stessi vengono riconosciuti:

- onerosità determinata dall'attribuzione di incarichi di particolare responsabilità di strutture complesse;
- onerosità determinata dalla disponibilità e/o reperibilità connesse alla attività degli organi sociali e dei vertici dirigenziali, nonché dal servizio al pubblico;
- responsabilità connessa alla gestione degli archivi informatici e non;
- complessità determinata dall'espletamento di funzioni di coordinamento di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori;
- onerosità determinata da compiti di studio e da applicazione di normativa complessa, in assenza di apposito ufficio legale;
- onerosità determinata dalla molteplicità e differenziazione delle attività di Istituto, comportanti complessità di compiti e quindi necessità di particolare elevata esperienza;
- variabilità dei compiti espletandi, stante la cronica carenza di personale.

La misura mensile dei compensi anzidetti, riferita a ciascuna posizione, da corrispondere per 12 mensilità è stabilita, a partire dall'anno 2010 (*), in:

Euro 458,05	C5 e posizione economica di Area C responsabile di centro di costo complesso (*)
Euro 430,03	C4
Euro 391,74	C3
Euro 370,66	C2
Euro 357,89	C1
Euro 347,35	B3
euro 328,21	B2
euro 308,51	B1

(*) a seguito di specifico accordo già intervenuto nel corso dell'anno 2021 con le OO.SS. come comunicato dal Direttore Generale in data 13 luglio 2021

Tali misure sono state determinate, in sede di prima applicazione in occasione del contratto integrativo 2010, con riferimento a tutte le risorse destinate al sistema indennitario a meno di un importo residuale da utilizzare per fronteggiare possibili maggiori oneri correlati.

- e) Della risorsa di € 124.262,26 destinata a tale finalità e da ultimo rivisitata nell'anno 2020, l'importo di € 5.868,60 è stato, nell'anno 2021, nuovamente riservato al concorso, in tale ammontare, del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità di cui all'incarico conferito illustrato nel dettaglio al successivo punto k).

Pertanto, le risorse disponibili per il finanziamento del compenso in argomento sono determinate, per l'anno 2021, nella misura complessiva di € 118.393,66.

Ai fini del riconoscimento di detti compensi, la sussistenza dei presupposti che danno luogo alla assegnazione deve rivestire carattere di esclusività ovvero di prevalenza. La dirigenza riscontrerà nei singoli dipendenti la esistenza dei presupposti che danno luogo alla attribuzione dei compensi di cui trattasi individuando gli aventi diritto agli stessi.

Essi spettano mensilmente nelle misure intere sopra indicate, anche per le giornate di interruzione per ferie, ad eccezione delle assenze giornaliere effettuate ai sensi degli articoli del CCNL triennio 2016-2018 n. 31 - *Permessi retribuiti* -, n. 32, lett. e) - *Permessi retribuiti giornalieri per particolari motivi personali o familiari* -, n. 35 comma 6 - *Assenze giornaliere per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici* -, n. 46 - *Diritto allo studio* - ed effettuate ai sensi degli istituti contrattuali in cui non sia prevista la corresponsione della retribuzione.

Per le suddette assenze giornaliere non utili sarà operata la corrispondente riduzione.

In caso di assenza per malattia, art. 37 - *Assenze per malattia* -, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, la predetta indennità sarà corrisposta solo a decorrere dall'11° giorno e, pertanto, per i primi 10 giorni sarà operata la corrispondente riduzione.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

In caso di inizio attività in corso del mese, ad eccezione del caso di nuova assunzione di seguito disciplinato, o di cessazione, il compenso del mese viene calcolato a decorrere dalla data di inizio attività ovvero fino alla data di cessazione.

Nel caso vengano a cessare i presupposti soggettivi ed oggettivi che motivano la corresponsione del compenso, l'Amministrazione, previa informazione ai rappresentanti delle OO.SS., ne disporrà la revoca.

Al personale di nuova assunzione detto trattamento accessorio viene corrisposto con decorrenza dal superamento del periodo di prova.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

- f) **Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni di sviluppo economico (Art. 77, comma 2, lett. e) CCNL 12 febbraio 2018:**

Per l'anno 2021, non viene destinata alcuna risorsa.

g) Destinazione del Fondo al finanziamento della Indennità di Ente da FRD ed al sistema premiante:

Le risorse, destinate al pagamento del Sistema Premiante ed al finanziamento della quota di Indennità di Ente ex comma 5, dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, risultano, per l'anno 2021, rispettivamente quantificate in circa € 55.338,99 ed in € 39.057,36 per complessivi € 94.396,35.

Infatti, della risorsa di € 58.428,99, già destinata al Sistema Premiante, e della risorsa di € 41.000,00, già destinata al finanziamento della quota della suddetta Indennità di Ente, gli importi di € 3.090,00 e di € 1.942,64 sono stati, nell'anno 2021, nuovamente riservati al concorso del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità di cui all'incarico conferito illustrato nel dettaglio al successivo punto k).

L'erogazione dei compensi relativi al sistema premiante avverrà con provvedimento della direzione generale, sulla base di schede di valutazione all'uopo previste dal nuovo sistema di misurazione e valutazione adottato, a partire dall'anno 2014, dall'Aero Club d'Italia con delibera consiliare n. 244 del 27 settembre 2014, come parzialmente modificato con delibere consiliari n. 78 del 25 marzo 2015, n. 331 del 27 novembre 2015 e successiva ordinanza presidenziale n. 30 del 17 marzo 2016, a seguito della verifica finale effettuata, per ciascun addetto, dal Direttore Generale, su proposta, per i dipendenti non titolari di centri di costo complessi o semplici, in prima istanza, dei propri Responsabili di Servizio/Ufficio, secondo i seguenti criteri:

- in proporzione al parametro retributivo di ciascuna qualifica funzionale;
- in base alle ore effettivamente lavorate comprese quelle di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, il predetto compenso sarà corrisposto solo a decorrere dall'11° giorno.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

- in ordine al punteggio attribuito dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le procedure previste dal suddetto nuovo sistema di misurazione e valutazione, al dipendente nella apposita scheda di valutazione individuale.

Le somme, così come definite, saranno erogate, a verifica conclusiva, l'anno successivo a quello di riferimento, di norma entro il mese di aprile.

Le eventuali risorse che residuassero sull'indennità di Ente, di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9 ottobre 2003, sono distribuite secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante.

h) 0,80% Monte salari annuo (ex art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 16 febbraio 1999):

La somma complessiva pari a € 6.823,36, corrispondente allo 0,80% del Monte Salari annuo 1998, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, per tredici mensilità, a tutto il Personale dell'Ente, differenziando gli importi in ragione della consistenza dell'organico e del parametro retributivo dei livelli economici di appartenenza.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul

lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

i) **7,5% Salario Accessorio (ex art. 31 comma 1 lett. L) CCNL 16 febbraio 1999):**

La somma complessiva pari a € 12.555,66, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7 dicembre 1999, con le stesse modalità e i criteri previsti per lo 0,80% del Monte Salari annuo, così come stabilito dallo stesso art. 31 del CCNL a riferimento.

j) **Accantonamento importo 6,91% indennità di Ente corrisposte a personale destinatario disciplina trattamento fine rapporto ex art. 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18 febbraio 2009 - CCNL 2016-2018 art. 89, comma 2, lett. g) -:**

Ai sensi della normativa sopracitata viene posto a carico del fondo l'accantonamento in oggetto, per l'anno 2021 pari ad € 534,83, riferito a personale di area B e C destinatario della disciplina del TFR.

k) **Destinazione risorse a concorso ex indennità di posizione ed ex indennità di risultato conseguente a provvedimenti di sospensione incarico di "elevata professionalità":**

A seguito della CCIE del 16 dicembre 2015 recante, tra l'altro, "Revisione assetto strutturale Aero Club d'Italia - innovazione sperimentale del modello organizzativo -", l'importo di € 21.000,00 era stato destinato per € 14.000,00 a concorso del finanziamento della indennità di posizione, determinata in complessivi € 28.000,00, della n. 1 unità di elevata professionalità e per € 7.000,00 al finanziamento della indennità di risultato da erogare all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, secondo le modalità disciplinate nel regolamento all'uopo predisposto.

Tale importo complessivo di € 35.000,00 assorbiva tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari.

L'incarico conferito a seguito della predetta CCIE del 16 dicembre 2015, con decorrenza 31 dicembre 2015, era stato poi rinnovato con atto dispositivo n. 326 del 20 dicembre 2017 dal Direttore Generale pro-tempore.

Tuttavia, era successivamente intervenuto il decreto commissariale n. 37 dell'11 aprile 2018 con il quale il predetto incarico era stato cautelativamente sospeso con conseguente interruzione dell'erogazione di ogni emolumento, corrispettivo o somma correlata, collegata e connessa al suddetto incarico.

Con ulteriore decreto commissariale n. 48 del 23 aprile 2018 ed atto dispositivo del Direttore Generale n. 68 del 23 aprile 2018, si era proceduto a ripristinare, dall'11 aprile 2018, tutte le previste competenze accessorie, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e per la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari, precedentemente assorbiti dalle retribuzioni di posizione e di risultato oggetto di sospensione dall'11 aprile 2018, e, pertanto, da corrispondere solo fino al 10 aprile.

Tuttavia, il Consiglio Federale dell'Ente, con propria delibera n. 43 del 22 ottobre 2020, nel prendere atto della sentenza della Procura Regionale della Corte dei Conti n. 355/2019, divenuta definitiva, che ha legittimato la scelta adottata al riguardo dall'Ente in conformità alle

disposizioni contrattuali, ha ritenuto superata la disposizione di sospensione emanata con i predetti decreti commissariali dell'incarico di elevata professionalità.

Conseguentemente, ha ritenuto sussistenti e permanenti i presupposti per procedere al ripristino, a livello sperimentale e con le modalità già in atto prima della sospensione, dell'incarico di elevata professionalità in capo alla dipendente già destinataria della funzione fino al completamento del periodo inizialmente previsto al netto dell'effettivo esercizio delle funzioni espletate medio tempore e, pertanto per un periodo di un anno, otto mesi e 20 giorni.

Il Consiglio Federale ha, altresì, demandato, al Direttore Generale l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini del ripristino della titolarità dell'incarico di elevata professionalità alla dipendente già destinataria della funzione per il periodo sopra indicato anche in relazione all'eventuale aggiornamento degli obiettivi strategici da assegnare alla medesima.

Al riguardo, sono state informate le OO.SS. nazionali di categoria.

Con atto dispositivo n. 489 del 28 ottobre 2020, il Direttore Generale ha, quindi, provveduto a conferire, con decorrenza 1° novembre 2020 e con l'indicazione dei compiti e degli obiettivi strategici attribuiti, la titolarità dell'incarico di elevata professionalità, a livello sperimentale, alla dipendente fino al 20 luglio 2022.

Pertanto, per l'anno 2021, la summenzionata risorsa di € 14.000,00 concorre di nuovo interamente al finanziamento della indennità di posizione e, analogamente, la summenzionata risorsa di € 7.000,00 è di nuovo destinata interamente al finanziamento della indennità di risultato.

- l) Incremento 0,49% del monte salari – anno 2015 - CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art. 89, comma 5:

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo è stato incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015, pari ad € 5.276,22.

Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016/2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

La succitata risorsa di € 5.276,22, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, viene impiegata per la medesima finalità anche nell'anno 2021.

- m) Disponibilità da risorse PEO liberate da personale cessato - CCNL 2016-2018 – art. 77 combinato con indicazioni Circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017 - Maggiorazione del Fondo rappresentato "al netto" PEO:

La risorsa di € 1.875,12, già destinata dal 2018 al finanziamento del sistema premiante, veniva incrementata di € 2.657,85 per effetto della cessazione, nell'anno 2019, di unità di personale che avevano usufruito nel 2015 delle risorse del FUA per le progressioni economiche orizzontali poi temporaneamente allocate all'esterno del Fondo secondo le indicazioni fornite dalla suddetta circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017.

Per le analoghe motivazioni, la risorsa risultante di € 4.532,97 viene ulteriormente incrementata, per l'anno 2021, di € 1.875,12 per effetto della cessazione di n. 1 unità di personale nel 2020.

La risorsa complessiva di € 6.408,09 viene destinata, per l'anno 2021, al finanziamento del sistema premiante.

n) Risorsa aggiuntiva "Una Tantum" - Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 1, comma 870 - Circolare RGS-MEF n. 11 del 9 aprile 2021 - Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 per emergenza epidemiologica da COVID-2019 -:

Acquisita la prevista certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club d'Italia in data 5 novembre 2021, la risorsa complessiva di € 23.855,41, assegnata al FRD 2021 in deroga ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, viene destinata "una tantum", per il solo anno 2021, al sistema premiante, considerata altresì, la sua natura priva dei caratteri di certezza, stabilità e continuità.

CAI FP
[Signature]

CAI FP
[Signature]

UIL-PA

[Signature]

AO Sicil
[Signature]

RSU/cir
[Signature]
[Signature]

[Signature]

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2021 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
Risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario	€ 28.096,78	Importo derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999
Indennità funzionari direttivi e assegno di garanzia	€ 12.901,24	Somma diretta al finanziamento della indennità ex art. 17 del CCNL 16/02/99 e dell'assegno di garanzia - punto e) dell'accordo del 22/11/01 -
Concorso finanziamento Indennità di posizione "Elevata Professionalità" - Con atto dispositivo del Direttore Generale n. 489 del 28 ottobre 2020, in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 22 ottobre 2020, è stato nuovamente conferito a livello sperimentale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 20 luglio 2022, alla Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Contabile, l'incarico di elevata professionalità da espletare con le modalità stabilite nel citato atto dispositivo e con l'attribuzione di una Indennità di posizione annua lorda di € 28.000,00 per tredici mensilità e di una indennità di risultato annua lorda di € 7.000,00, da corrispondere, secondo, secondo le previste modalità, all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, che riassorbono, per tutta la durata dell'incarico, tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari	€ 16.000,00 € 3.098,76	Somma diretta al concorso del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae.C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 -
Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi	€ 118.393,66	Art. 77, comma 2, lett. c) e lett. d) CCNL del 12/02/2018
Concorso finanziamento Indennità di posizione "Elevata Professionalità" - Con atto dispositivo del Direttore Generale n. 489 del 28 ottobre 2020, in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 22 ottobre 2020, è stato nuovamente conferito a livello sperimentale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 20 luglio 2022, alla Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Contabile, l'incarico di elevata professionalità da espletare con le modalità stabilite nel citato atto dispositivo e con l'attribuzione di una Indennità di posizione annua lorda di € 28.000,00 per tredici mensilità e di una indennità di risultato annua lorda di € 7.000,00, da corrispondere, secondo, secondo le previste modalità, all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, che riassorbono, per tutta la durata dell'incarico, tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari	€ 124.262,26 € 5.868,60	Somma diretta al concorso del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae.C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 -
Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi	€ 55.338,99	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE
Concorso finanziamento Indennità di posizione "Elevata Professionalità" - Con atto dispositivo del Direttore Generale n. 489 del 28 ottobre 2020, in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 22 ottobre 2020, è stato nuovamente conferito a livello sperimentale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 20 luglio 2022, alla Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Contabile, l'incarico di elevata professionalità da espletare con le modalità stabilite nel citato atto dispositivo e con l'attribuzione di una Indennità di posizione annua lorda di € 28.000,00 per tredici mensilità e di una indennità di risultato annua lorda di € 7.000,00, da corrispondere, secondo, secondo le previste modalità, all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, che riassorbono, per tutta la durata dell'incarico, tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari	€ 58.428,99 € 3.090,00	Somma diretta al concorso del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae.C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 -
Fondo per il finanziamento della quota di Indennità di Ente di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9/10/2003	€ 39.057,36	Risorsa approssimativa diretta al finanziamento delle Indennità di Ente da Fondo Risorse Decentrate
Concorso finanziamento Indennità di posizione "Elevata Professionalità" - Con atto dispositivo del Direttore Generale n. 489 del 28 ottobre 2020, in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 22 ottobre 2020, è stato nuovamente conferito a livello sperimentale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 20 luglio 2022, alla Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Contabile, l'incarico di elevata professionalità da espletare con le modalità stabilite nel citato atto dispositivo e con l'attribuzione di una Indennità di posizione annua lorda di € 28.000,00 per tredici mensilità e di una indennità di risultato annua lorda di € 7.000,00, da corrispondere, secondo, secondo le previste modalità, all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, che riassorbono, per tutta la durata dell'incarico, tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari	€ 41.000,00 € 1.942,64	Somma diretta al concorso del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae.C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 -
0,80% del Monte Salari Annuo '98	€ 6.823,36	Somma diretta al finanziamento risorsa ex art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 16 febbraio 1999
7,5% del salario accessorio '98	€ 12.555,66	Somma diretta al finanziamento risorsa ex art. 31 comma 1 lett. L) CCNL 16 febbraio 1999
Finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo	€ 534,83	Somma diretta al finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo - art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009 - Personale destinatario disciplina TFR - 6,91% del valore dell'indennità di Ente - art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018 -
Totale Parziale	€ 287.701,88	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2021 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
CCNL 2000/2001 - art. 4, comma 10 – l'importo complessivo a lato di € 21.000,00 (€ 14.000,00 + € 7.000,00) ha integrato, dall'anno 2015, le risorse del FUA a concorso della spesa dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dell'assetto strutturale dell'Ente di cui alla CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. n. 133/2015 ratificata con C.F. n. 6/2016. Nell'anno 2018, per effetto dei decreti commissariali n. 37 dell'11 aprile 2018 e n. 48 del 23 aprile 2018 correlati alla sospensione dell'incarico E.P. dall'11 aprile e per effetto dell'atto dispositivo DG n. 68 del 23 aprile 2018, solo gli importi di € 7.776,96 (indennità di posizione) e di € 1.944,44 (indennità di risultato) sono stati destinati alla Elevata Professionalità per l'esercizio dell'incarico fino al 10 aprile 2018, mentre gli importi differenziali sono stati destinati al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2019 i suddetti importi complessivi sono stati interamente destinati al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2020 con atto dispositivo del Direttore Generale n. 489 del 28 ottobre 2020, in esecuzione della delibera consiliare n. 43 del 22 ottobre 2020, è stato nuovamente conferito a livello sperimentale, con decorrenza dal 1° novembre 2020 al 30 luglio 2022, alla Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Contabile, l'incarico di elevata professionalità da espletare con le modalità stabilite nel citato atto dispositivo e con l'attribuzione di una indennità di posizione annua lorda di € 28.000,00 per tredici mensilità e di una indennità di risultato annua lorda di € 7.000,00, da corrispondere, secondo le previste modalità, all'esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati, che riassorbono, per tutta la durata dell'incarico, tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, ivi compresi i compensi per il lavoro straordinario e la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indennitari. Pertanto, nell'anno 2020, per il periodo 1° novembre-31 dicembre 2020, a favore della Elevata Professionalità sono stati destinati gli importi di € 4.666,65 (indennità di posizione) e di € 1.166,66 (indennità di risultato), mentre gli importi differenziali sono stati destinati al finanziamento del sistema premiante. Nel FRD 2021, per l'intera annualità, a favore della Elevata Professionalità sono destinati gli importi di € 14.000,00 (a concorso del finanziamento della indennità di posizione) e di € 7.000,00 (indennità di risultato).	€ 14.000,00 € 21.000,00 € 7.000,00	Somma diretta al concorso del finanziamento della indennità di posizione della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae.C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 - Risorsa diretta al finanziamento della indennità di risultato della n. 1 unità di elevata professionalità - ex CCIE del 16/12/2015 recepita con O.P. Ae.C.I. n. 133 del 18/12/2015 ratificata con delibera C.F. Ae.C.I. n. 6 del 19/02/2016 - Art. 4, comma 10, CCNL 2000/2001 -
Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2021 - soggette ai vincoli finanziari previsti dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, come da disposizioni confermate anche per l'anno 2021 da ultimo dalla Circolare Mef n. 11 del 9 aprile 2021 e ai sensi del comma 5 dell'art. 76 "Costituzione Fondo Risorse Decentrate" del CCNL 2016/2018 del 12/02/2018	€ 308.701,88	"FONDO 2021" UGUALE A "FONDO 2016" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 75/2017 - art. 23, comma 2 -) per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art. 89, comma 5 – A decorrere dal 1/01/2018, il Fondo è incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 - Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016/2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti - (Dato quantificato da CAAF Lazio e Basilicata s.r.l. come da nota e-mail del 12/03/18) - Circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017 - CCNL 2016/2018 - art. 77, comma 1 – Disponibilità risorse differenziali di progressione economica a seguito di cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggi di area a valere sulle poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo - Risorsa derivante dalla cessazione dal servizio di unità di personale che hanno usufruito nel 2015 delle risorse del FUA per le Progressioni Economiche Orizzontali, risorse, dal 2016, temporaneamente allocate all'esterno del Fondo poi rivasate, come da istruzioni Conto Annuale 2017, per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal CCNL 2016/2018 e decurtate attualmente dell'importo complessivo su base annua di € 6.408,09 a lato esposto e riassegnato al Fondo. (€ 1.875,12 già riassegnati al Fondo nel 2018 per cessazione di personale nell'anno 2017, € 2.657,85 riassegnati al Fondo 2020 per cessazione di personale nell'anno 2019 ed € 1.875,12 riassegnati al Fondo 2021 per cessazione di personale nell'anno 2020) Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 1, comma 870 - Risorse Aggiuntive "Una Tantum" per il solo anno 2021 in deroga all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - Circolare RGS Mef n. 11 del 09/04/2021 - Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 per emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Certificazione Collegio dei Revisori dei Conti del 5 novembre 2021.	€ 5.276,22 € 6.408,09 € 23.855,41	la risorsa è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE. Se ne conferma la destinazione anche per il 2021 parte della risorsa è già stata destinata dal 2018 al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE. Per il 2021, si destina a tale finalità la complessiva risorsa di € 6.408,09 Risorsa destinata al finanziamento del SISTEMA PREMIANTE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ALLEGATO TECNICO
- IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2021 -

Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 -	€ 344.241,60	
Importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ex art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009 - art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018 -	-€ 534,83	
TOTALE a meno dell'importo di Euro 534,83 da destinare al finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo - ex art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009 - art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL 2016-2018 - Personale destinatario disciplina TFR - 6,91% del valore dell'Indennità di Ente -	€ 343.706,77	
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (Progressioni di sviluppo economico) rivasitate, come da istruzioni Conto Annuale 2017, per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal CCNL 2016-2018 e, dall'anno 2018, decurtate dell'importo complessivo su base annua di € 6.408,09 sopra esposto riassegnato al Fondo (€ 1.875,12 già riassegnati al Fondo nel 2018 per cessazione di personale nell'anno 2017, € 2.657,85 riassegnati al Fondo 2020 per cessazione di personale nell'anno 2019 ed € 1.875,12 riassegnati al Fondo 2021 per cessazione di personale nell'anno 2020)	€ 16.522,61	

NOTA: ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, l'ammontare del presente Fondo 2021 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari.

MEMO: il suddetto comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 ha, altresì, abrogato l'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per il quale, tra l'altro, il Fondo era automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club d'Italia, nelle persone di

Dott.ssa Antonietta Giudice in rappresentanza del MEF

Dott. Pierluigi Arnera Componente effettivo

Dott. Paolo Cervi Componente effettivo

in data 14 dicembre 2022 fa seguito al parere del 13 dicembre 2022, relativo all'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, trasmessa dal Direttore Generale dell'Ente con mail del 28 novembre 2022.

In particolare, a seguito dell'esame dei documenti ivi trasmessi, il Collegio ha subordinato l'espressione del parere favorevole all'acquisizione di chiarimenti e documentazione integrativa.

In data odierna l'Ente ha fornito le delucidazioni e i documenti richiesti.

Conclusivamente, esaminata l'ipotesi di accordo del 24 ottobre 2022 tra l'Amministrazione e le OO.SS. nazionali di categoria relativo alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate – anno 2021, ai fini della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, il Collegio, verificato che:

- ✓ il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 è stato costituito, con delibera consiliare n. 13 del 19 luglio 2022 di ratifica dell'atto dispositivo del Direttore Generale dell'Ente n. 247 del 22 dicembre 2021, in conformità alla normativa vigente e già definitivamente certificato da questo Collegio in data 6 ottobre 2022;
- ✓ la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state predisposte ai sensi della Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- ✓ il supplemento di istruttoria odierno ha consentito di ottenere i chiarimenti necessari

esprime parere favorevole, in ordine alla compatibilità finanziaria e normativa con i vincoli derivanti dalle norme di legge e di contratto della suddetta ipotesi per l'anno 2021, il cui perfezionamento avverrà con l'adozione di apposita delibera di recepimento da parte del Consiglio Federale.

Dott.ssa Antonietta Giudice Firmato digitalmente da: ARNERA PIER LUIGI

Dott. Pierluigi Arnera

Motivo: Pier Luigi Arnera
Luogo: SEZZADIO (AL)
Data: 14/12/2022 15:36:46

Dott. Paolo Cervi



Antonietta
Giudice
14.12.2022
12:49:39
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
CERVI PAOLO
Data: 14/12/2022 13:19:20